



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 281 del 09/04/2026**

---

**Proponente: Il Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma - per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 09/04/2026 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore ad interim Luigia Infante**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gennaro Volpe - DIREZIONE GENERALE*

*Vincenzo Giordano - DIREZIONE SANITARIA*

*Chiara Di Biase - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Federica D'Agostino - UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITA, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, Dr. Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma - per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche

**Direttore UOC EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE, FLUSSI INFORMATIVI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che:

- l'Università Campus Bio-Medico di Roma, (in seguito denominata "Università" o "Soggetto promotore") C.F. 97087620585, nella persona del Rettore Prof. Rocco Papalia, domiciliato per le sue funzioni in Roma, via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma, ha prodotto istanza di convenzionamento, ai sensi dell'art. 4 lettera b) del Regolamento per la stipula di convenzioni di questa Azienda, in data 25/02/2026, finalizzata a stipulare un accordo inerente allo svolgimento di tirocinio professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;
- tale istanza è stata corredata di appropriata bozza convenzionale disciplinante il rapporto collaborativo di cui trattasi;
- la proponente U.O.C. ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Regolamento per la stipula di Convenzioni di questa AORN, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 112 del 01/02/2024, parere ai soggetti coinvolti nella scelta provvedimentoale;

Considerato che:

- il Direttore U.O.C Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS) Alfredo Matano, e il Dirigente della U.O.S.D. S.I.T.R.A., dott. Antonio Meles, di questa A.O.R.N., hanno manifestato il proprio parere favorevole alla stipula dell'accordo di cui trattasi;

Letta:

- l'appendice integrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, già sottoscritta dalle parti;

Precisato che:

- l'accordo avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione dello stesso e non comporterà alcun onere economico a carico di questa A.O.R.N.;
- l'attuazione dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni connesse al perseguimento di un interesse pubblico ed ai sensi dell'art. 18, lettera c), della Legge n° 196/1997 e s.m.i.;
- che lo svolgimento delle attività formative sarà attuato in conformità al Regolamento interno di tirocini e frequenze di questa amministrazione, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024 e non farà sorgere alcun presupposto inerente a qualsivoglia rapporto di lavoro;

*Deliberazione del Direttore Generale*

- che i tutor aziendali, con la possibilità di nominarne altri, per l'attuazione dell'accordo sono individuati nelle persone:
  - del Direttore U.O.C Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS) Alfredo Matano;
  - del Dirigente della U.O.S.D. S.I.T.R.A., dott. Antonio Meles;

Ritenuto di:

- dover procedere alla stipula della convenzione con l'Università Campus Bio-Medico di Roma - per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;

Attestata:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.lgs. 196/2003, così come integrato con le modifiche prodotte dal D.lgs. 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle successive introduzioni previste dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, anche con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso gli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

PROPONE

1. di **ACCOGLIERE** la richiesta dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
2. di **STIPULARE** convenzione, con il predetto ente formativo, per lo svolgimento di tirocini professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, presso questa A.O.R.N.;
3. di **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione dello stesso;
4. di **STABILIRE** che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e le stesse saranno attuate in conformità al Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024;
5. di **INCARICARE**, quali tutors aziendali, con la possibilità di nominarne altri, per l'attuazione dell'accordo, dott. Antonio Meles, dott. Alfredo Matano;
6. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS) e per il loro tramite, al dirigente della U.O.S.D. S.I.T.R.A. ed all'Università Campus Bio;
7. di **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di consentire ai tirocinanti di intraprendere l'attività formativa, secondo la calendarizzazione formativa dell'ente stipulante.

il funzionario  
Barbato Gabriele

**IL DIRETTORE U.O.C.  
EPIDEMIOLOGIA, QUALITÀ, PERFORMANCE  
E FLUSSI INFORMATIVI**

*Deliberazione del Direttore Generale*



dr.ssa Federica D'Agostino

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Gennaro Volpe  
individuato con D.G.R.C. n. 591 del 06/08/2025  
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 109 del 08/08/2025

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi, Dr.ssa Federica D'Agostino;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr. Vincenzo Giordano (f.to digitalmente)

Il Direttore Amministrativo Avv. Chiara Di Biase (f.to digitalmente)

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **ACCOGLIERE** la richiesta di la richiesta dell'Università Campus Bio-Medico di Roma -;
2. **STIPULARE** convenzione, con il predetto ente formativo, per lo svolgimento di tirocini professionalizzante nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, presso questa A.O.R.N.;
3. **PRECISARE** che l'accordo avrà durata triennale, dalla data di sottoscrizione dello stesso;
4. **STABILIRE** che lo svolgimento delle attività formative di cui trattasi non comporterà alcun onere economico a carico di questa Azienda e le stesse saranno attuate in conformità al Regolamento interno di tirocini e frequenze, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n° 110 del 01/02/2024
5. **INCARICARE**, quali tutors aziendali, con la possibilità di nominarne altri, per l'attuazione dell'accordo, dott. Antonio Meles, dott. Alfredo Matano;
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico Finanziaria, Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e Igiene Sanitaria (OSOIS), per il loro tramite, al dirigente della U.O.S.D. S.I.T.R.A. ed all'Università Campus Bio;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di consentire ai tirocinanti di intraprendere l'attività formativa, secondo la calendarizzazione formativa dell'ente stipulante.

**Il Direttore Generale**  
Dr. Gennaro Volpe

*Deliberazione del Direttore Generale*



*REGIONE CAMPANIA*  
*AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE*  
***"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"***  
*CASERTA*

---

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARI

TRA

**L'Università Campus Bio-Medico di Roma**, (in seguito denominata "Università" o "Soggetto promotore") C.F. 97087620585, nella persona del Rettore Prof. Rocco Papalia, domiciliato per le sue funzioni in Roma, via Alvaro del Portillo, 21 - 00128 Roma.

Di seguito denominate anche congiuntamente "le Parti".

E

**L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione AORN "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta**, con sede legale in via Palasciano, Caserta, cap. 81100 – codice fiscale e partita IVA 02201130610, rappresentata dal Direttore Generale, dr. Gennaro Volpe nato a Napoli il 21/07/1963, domiciliato presso la sede dello stesso Ente, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"

### PREMESSO

- che il tirocinio curriculare fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio e si attiva in osservanza del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
  - che il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico/privato/associazione convenzionato con l'Università;
  - che l'Università promuove strutture tra di loro integrate, di ricerca scientifica, di insegnamento universitario e di assistenza medico sanitaria;
  - che è interesse dell'Università avviare rapporti con Enti esterni al fine di sviluppare collaborazioni nella ricerca, nell'aggiornamento professionale e nella sperimentazione di nuove attività didattiche ed integrative;
  - che presso l'Università è istituita, tra l'altro, la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia cui afferisce il Corso di Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche.
  - che Il tirocinio curricolare è rivolto a completare il processo di formazione ed apprendimento dello studente, realizzando momenti di alternanza fra studio e lavoro. Il tirocinio curricolare può essere:
    - Obbligatorio se inserito nel piano didattico del percorso formativo e diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
    - Facoltativo: svolto durante la frequenza del percorso di studi ma non diretto al conseguimento di Crediti Formativi Universitari;
- Tirocinio extracurricolare, i tirocini attivati a favore dei laureati e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra università e lavoro, mediante una formazione a diretto



contatto con il mondo del lavoro. Può essere attivato entro 12 mesi dal conseguimento del titolo.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha ad oggetto la collaborazione finalizzata allo svolgimento del tirocinio curriculare per gli studenti e le studentesse che frequentano il Corso di Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, presso il "Soggetto ospitante".

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso i propri Servizi/Unità Operative, tramite turnazione, un numero di tirocinanti che sarà stabilito dalle Parti secondo le disponibilità del Soggetto Ospitante d'intesa con l'Università.

### Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro;
2. durante lo svolgimento del tirocinio curriculare l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile dell'organizzazione, indicato dal soggetto ospitante;
3. per ciascun tirocinante inserito all'interno della struttura del soggetto ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante
  - i nominativi del tutore e del responsabile dell'organizzazione;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza nella struttura ospitante;
    - le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

In forza della presente convenzione, la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Il tirocinio deve contenere un progetto che non solo ne specifichi i contenuti, i risvolti applicativi più ampi, ma anche le relazioni con la tesi (ad esempio impraticarsi con le metodologie preliminari alla successiva raccolta

dei dati oppure raccolta e analisi dei dati su tematiche diverse dalla tesi).

Le ore di tirocinio curriculare non contribuiscono e non possono essere riconosciute per il tirocinio professionalizzante.

### **Art. 3 - Permanenza nell'organizzazione**

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio curriculare medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi del tirocinio curriculare e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

### **Art 4 - Obblighi del tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 5 - Valutazione**

Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

### **Art. 6 - Assicurazioni**

- a. L'Università si impegna a garantire che il tirocinante, qualora non sia dipendente dell'Azienda o svolga il tirocinio non in orario di lavoro, usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dell'Azienda ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice).
- b. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.



- c. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono specificatamente comunicate all'Azienda ospitante con separata comunicazione.
- d. L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del Progetto, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di:
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - Seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
  - Rispettare i regolamenti interni di tirocini e frequenze, disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti nell'Azienda ospitante;
  - Mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;
  - Richiedere verifica ed autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
  - Redigere una relazione sull'attività svolta.

#### **Art. 7 - Impegni dell'Azienda ospitante**

- a. L'Azienda ospitante si impegna a:
- Rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
  - Trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del Progetto e il raggiungimento degli obiettivi;
  - Segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione
  - adempiere agli obblighi dettati dalla normativa vigente in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione nei confronti dei tirocinanti con l'obbligo di comunicare periodicamente all'Università, per il tramite della Sorveglianza medica (all'indirizzo di posta elettronica: [SorveglianzaMedica@unicampus.it](mailto:SorveglianzaMedica@unicampus.it)), i risultati dei controlli effettuati sui tirocinanti stessi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 101/2020. Se richiesto dal Soggetto ospitante, l'Università è disponibile a trasmettere copia della documentazione sanitaria già in possesso relativa ai tirocinanti in materia di profilassi, medicina preventiva e radioprotezione, nonché ad eseguire ulteriori esami eventualmente richiesti dalla Soggetto ospitante;
- b. Al termine del tirocinio l'Azienda rilascia al tirocinante una certificazione relativa allo svolgimento del tirocinio.
- c. Nel caso di tirocini svolti da studenti, con valore sostitutivo di un esame, l'Azienda compila la scheda di valutazione del tirocinio fornita dall'Università.

#### **Art. 8 – Obblighi e diritti del tirocinante**

Il tirocinante si impegna a:

- a. partecipare all'attività di tirocinio/stage nei tempi e con le modalità previste nel progetto relativo, rispettando orari, regole e modelli di comportamento aziendale concordati;
- b. a sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene i prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio;
- c. a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- d. Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor Didattico ed al



- Tutor Aziendale.
- e. Al termine del tirocinio, il Tirocinante ha diritto alla attestazione da parte del tutor aziendale delle competenze acquisite.
- f. Qualora il Tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui al precedente articolo, il Soggetto Ospitante potrà, previa informazione al Tutor Didattico, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

L'amministrazione universitaria con riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs n. 196 del 30.06.03 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dalla vostra struttura solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure della convenzione in oggetto. Per maggiori dettagli relativi al trattamento dei suoi dati personali la invitiamo a prendere visione della nostra informativa reperibile sito istituzionale della stessa

### **Art. 9 – Foro competente**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia sorta dall'applicazione della presente convenzione. Ove non si riuscisse ad addivenire ad una composizione bonaria, il foro competente sarà quello di Santa Maria Capua Vetere (CE).

### **Art. 10 - Oneri finanziari**

- a. La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Azienda e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

### **Art. 11 - Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà durata triennale a decorrere dalla data della stipula. Essa sarà rinnovata tacitamente per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta da notificarsi alla controparte con preavviso di almeno 3 mesi mediante comunicazione scritta da inviarsi ai rispettivi indirizzi PEC.

In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

- a. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi degli artt. 2 e 13 del DPR 642/72, ad esclusivo carico dell'Università, da assolvere in modalità virtuale.
- b. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento interno relativo a "Tirocinio e Frequenza", adottato dal Soggetto Ospitante con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 del 01/02/2024.
- c. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. Il Soggetto ospitante, dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio e di far



rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/ attività previsti dal presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Il Direttore UOC Epidemiologia, Qualità, Performance e Flussi Informativi  
*Dott.ssa Federica D'Agostino*

AORN CASERTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Dr. Gennaro Volpe*

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA  
IL RETTORE  
*Prof. Rocco Papalia*

---

---